



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 36 del 30-07-2019

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE- MODIFICA ART. 25 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE – L.R. LAZIO N.33/1999

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **trenta** del mese di **Luglio** a partire dalle ore **11:00**, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il DOTT. FABIO VALENTINI in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenze	Cognome e Nome	Presenze
CACI SERGIO	Presente	SOCCIARELLI EMANUELA	Presente
BENNI LUCA	Assente	STEFANELLI ORNELLA	Presente
NARDI SILVIA	Assente	VALENTINI FABIO	Presente
CORONA GIOVANNI	Presente	LUCHERINI ALESSANDRO	Assente
GODDI RITA	Presente	SACCONI ELEONORA	Presente
FEDELE MARCO	Presente	MAZZONI QUINTO	Assente
		CORNIGLIA FRANCESCO	Presente

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. POMPEO SAVARINO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il DOTT. FABIO VALENTINI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

E' presente in qualità di verbalizzante MARA DE ANGELIS.

La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n.3

DELIBERA n. 36 del 30-07-2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 13 del 13/04/2001 e s.m.i. è stata data attuazione agli adempimenti di cui agli artt. 28 del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 114 e n. 35 della L.R. Lazio 18 novembre 1999, n. 33 provvedendo all'individuazione delle zone destinate al commercio su aree pubbliche.

ATTESO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 13/09/2004 sono state, tra l'altro, individuate le aree del territorio comunale per l'insediamento degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nonché approvato il regolamento per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi della L.R. 33/1999, allegato al medesimo atto quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO delle successive modificazioni e integrazioni apportate al medesimo Regolamento in sede di ricognizione periodica delle aree pubbliche da destinare al commercio, approvate con provvedimenti del Consiglio Comunale n. 3/2009, n. 38/2010, n. 15/2013, n. 7/2014, n. 25/2014 , n. 14/2015, n. 85/2016 e n. 9/ 2017;

DATO ATTO che all'art. 25, comma 2, del più volte richiamato Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche (L.R. Lazio n. 33/1999), individua, tra gli altri, lo svolgimento, l'ubicazione, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi del mercato settimanale annuale del lunedì di Pescia Romana, attualmente localizzato in P.le delle Contrade – Borgo Vecchio;

RICHIAMATA la deliberazione n. 331 del 06/12/2018 con la quale, a seguito della ricezione della petizione acclarata al prot. gen. dell'Ente n. 20659 del 09/08/2018 sottoscritta dai titolari di posteggio presso il mercato settimanale in argomento, volta ad ottenere lo spostamento dello stesso da P.le delle Contrade – zona "Borgo Vecchio" - a P.le delle Mimose – zona "Borgo Nuovo", la Giunta Comunale ha disposto di procedere alla delocalizzazione del mercato settimanale del lunedì di Pescia Romana, così come richiesto, disponendo il trasferimento dello stesso, in via sperimentale e limitatamente al periodo compreso tra il 10/12/2018 e il 25/02/2019;

PRESO ATTO del riscontro positivo avuto dagli uffici e da questa Amministrazione dalla suddetta sperimentazione, in termini commerciali e di servizi offerti al cittadino;

CONSIDERATO che con nota acclarata al protocollo generale dell'Ente al progressivo n. 7197 del 19/03/2019, i titolari dei posteggi del mercato in argomento, nel fornire un feed back positivo alla sperimentazione suddetta, propongono - in accordo con le realtà produttive del territorio – la localizzazione del mercato a periodi alterni nei seguenti luoghi:

- Dal mese di ottobre al mese di marzo di ogni anno in P.le delle Contrade – Borgo Vecchio;
- Dal mese di aprile al mese di settembre in Piazza delle Mimose (oltre a Via dei Glicini e Via dei Lillà);

VISTO il parere favorevole rilasciato, per quanto di propria competenza, del Servizio di Polizia Locale debitamente conservato agli atti del presente fascicolo;

> VISTO > il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi e Suap in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs 31/03/1998, n. 114;

VISTA la L.R. Lazio 18/11/1999, n. 33 ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 18/05/2001, n. 228;

DELIBERA

1. Di modificare l'art. 25 comma 2 del capo "Individuazione dei mercati e posteggi isolati, fiere, mostre e sagre" del DELIBERA n. 36 del 30-07-2019

“Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche – L.R. Lazio 18 novembre 1999, n. 33”, approvato con deliberazione C.C. n. 63 del 13/09/2004 ss.mm.i. relativamente alla localizzazione del mercato settimanale annuale del lunedì di Pescia Romana, in periodi alterni, così come segue:

- UBICAZIONE 1: Dal mese di ottobre al mese di marzo di ogni anno in P.le delle Contrade – Borgo Vecchio;
 - UBICAZIONE 2: Dal mese di aprile al mese di settembre in Piazza delle Mimose , Via dei Glicini e Via dei Lillà;
2. Di prendere atto dei seguenti allegati grafici, relativi alle planimetrie del mercato di che trattasi nelle diverse ubicazioni, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
- Allegato 1) planimetria ubicazione in P.le delle Contrade – Borgo Vecchio;
 - Allegato 2) planimetria in Piazza delle Mimose , Via dei Glicini e Via dei Lillà;
3. Di approvare il “Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche – L.R. Lazio 18 novembre 1999, n. 33”, nel testo definitivo, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione sotto la lettera A);
4. La presente deliberazione costituisce atto di indirizzo amministrativo e di gestione, la cui attuazione viene affidata al responsabile del Servizio Tributi e SUAP e al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, ad ognuno per quanto di propria competenza;

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti unanimi favorevoli.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio TRIBUTI sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 25-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 27-07-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE -
PROTEZIONE CIVILE**
ADALGISO RICCI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE
F.TO DE ANGELIS MARA

IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. FABIO VALENTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. POMPEO SAVARINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE
ORIOLES

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE - L.R. LAZIO 18 NOVEMBRE 1999, N. 33.

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI

- ART. 1** AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2** DEFINIZIONI – NORME DI RINVIO
- ART. 3** FINALITA' DEL REGOLAMENTO
- ART. 4** CRITERI GENERALI DI INDIRIZZO
- ART. 5** COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI
- ART. 6** ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
- ART. 7** DURATA DELLE CONCESSIONI
- ART. 8** COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
- ART. 9** NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
- ART. 10** CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI PROPRI – MODALITA' DI ACCESSO
- ART. 11** CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE E/O MOSTRE MERCATO
- ART. 12** PARTECIPAZIONE ALLA FIERA E/O MOSTRA MERCATO DI PARTICOLARI ATTIVITA'
- ART. 13** POSTEGGI LIBERI – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
- ART. 14** DIVIETO DI CUMULO
- ART. 15** NORMATIVA IGIENICO – SANITARIA. RINVIO.

TITOLO II - MERCATI

CAPO I – NORME GENERALI

- ART. 16** DEFINIZIONI
- ART. 17** NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI
- ART. 18** POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI PROPRI
- ART. 19** CRITERI DI VARIAZIONE PER MIGLIORIA E SCAMBIO DI POSTEGGI
- ART. 20** REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE
- ART. 21** MODALITA' DI REGISTRAZIONE E CALCOLO DEL NUMERO DELLE PRESENZE
- ART. 22** MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON OCCUPATI
- ART. 23** REVOCA DELLA CONCESSIONE DECENNALE
- ART. 24** MERCATI STRAORDINARI

CAPO II – INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI E POSTEGGI ISOLATI, FIERE, MOSTRE MERCATO E SAGRE

- ART. 25** MERCATI, POSTEGGI ISOLATI, FIERE E SAGRE: LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE.
- ART. 26** REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE.

TITOLO III

SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI – NORMA DI RINVIO

- ART. 27** SANZIONI
- ART. 28** ENTRATA IN VIGORE
- ART. 29** CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
- ART. 30** RINVIO

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37 comma 1 lettere a)b)c) della Legge Regionale n. 33 del 18.11.1999 "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e della delibera Consiglio Regionale Lazio 19 febbraio 2003, n. 139 "adozione del Documento Programmatico Commercio su Aree Pubbliche".
2. Il regolamento, parte integrante del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche che, sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione, viene approvato dal Consiglio Comunale, ha validità triennale. Può essere aggiornato nelle sue parti, entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Art. 2 (Definizioni – norma di rinvio)

Per le definizioni relative ai concetti di commercio su aree pubbliche, aree pubbliche, mercato, mercato quotidiano, mercato mensile, mercato stagionale, mercato specializzato, mercato straordinario, mercato scoperto mobile, posteggio, posteggio fuori mercato, fiera, fiera promozionale, autorizzazione esercizio di commercio, posteggio, presenza mercato, presenze effettive, miglioria, scambio, spunta, spuntista, si rimanda a quanto dispongono l'art. 5 del Documento Programmatico su aree Pubbliche di cui alla Delibera Consiglio Regionale n. 139/03 e l'art. 36 L.R. n. 33/99.

Art. 3 (Finalità del Regolamento)

Il presente regolamento definisce i criteri generali per l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento alle diverse tipologie dei mercati, delle fiere e per lo svolgimento delle attività in forma itinerante, tenendo conto delle caratteristiche degli ambiti territoriali, dei centri storici, nonché della popolazione residente e fluttuante e della densità della rete distributiva, perseguendo le seguenti finalità:

1. Migliorare il servizio per i consumatori, con particolare attenzione all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta, salvaguardando l'equilibrio con le altre forme di distribuzione. Promuovendo altresì l'integrazione del commercio su aree pubbliche con quello su aree private.
2. Riqualficazione e sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori.
3. La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci.
4. La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti.
5. Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese.
6. La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale e la promozione del territorio e delle risorse comunali.
7. L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4 (Criteri generali di indirizzo)

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) Mirare ad un assetto della rete del commercio su aree pubbliche, adeguato alle esigenze della popolazione, alle caratteristiche socio – economiche ed ambientali del territorio, con particolare riferimento alla salvaguardia del centro storico, alla consistenza dei flussi turistici.
 - b) Favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio.
 - c) Assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive.
 - d) Riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione ed il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.
 - e) Favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore.
2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:
 - a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori.
 - b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell'arredo urbano.
 - c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche.
 - d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico – sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5 (Compiti degli uffici comunali)

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. I diversi uffici hanno la facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Dirigente del Settore interessato e/o a quello del Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.

Articolo 6 (Esercizio dell'attività)

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

1. su posteggi in concessione per dieci anni;
2. su qualsiasi area purché in forma itinerante.

La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termine di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 2 dell'art. 42 della L.R. n. 33/99.

Il cambio di titolarità della concessione è consequenziale al trasferimento dell'azienda ai sensi del D.Lvo n. 114/98 e della L.R. Lazio n. 33/99.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto da chi cede l'attività; dovranno essere riportati sull'autorizzazione i titoli di priorità del dante causa.

Il trasferimento deve essere effettuato insieme al complesso dei beni per mezzo dei quali l'autorizzazione viene esercitata; il titolare di più autorizzazioni può trasferirle separatamente una dall'altra.

In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (art. 230 bis del C.C.), ai dipendenti (collocamento ordinario), al lavoratore interinale (L. 196/97), ed a tutte quelle forme disciplinate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato. Tali soggetti, devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non è indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiere, non è richiesta la nomina del delegato.

Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'rt. 5 del D.Lgs n. 114/98.

Articolo 7 (Durata delle concessioni)

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.
2. Qualora il Consiglio Comunale con apposita deliberazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale, provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria per il rinnovo.
3. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 8 (Commercio in forma itinerante)

1. Il commercio in forma itinerante, ferme restando le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, è consentito su tutto il territorio comunale ad eccezione:
 - aree demaniali, ad eccezione di quanto stabilito dal Piano di Utilizzazione dell'Arenile;
 - centro storico (come delimitato dalle mura cittadine) e zona contigua "B" Via Aurelia Tarquinia, Via Aurelia Grosseto, Viale Garibaldi, C.ne Vulci, P.le San Sisto, Via Tirrenia, Via Adriatica;

- Quartiere Latino (Via Gravisca, Via Volterra, Via Vetulonia, Via Ansedonia, Via Ferento, Via V. Nenni, Via A. Gramsci, Via Fiora, Viale G. Cesare, Piazzale C.A. Dalla Chiesa, Via Tacito, Piazza Orazio, Via Sabaudia, Via Etrusca, Via E. Curiel, Via Tito Livio);
- Marina di Montalto (intero territorio);
- Pescia Romana (Borgo Vecchio e Borgo Nuovo).

Presso L'ufficio Commercio, è tenuta a disposizione degli interessati, una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate e quelle consentite al commercio itinerante.

Articolo 9 (Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche)

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata.
2. Le tende di protezione al banco di vendita, debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e non possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro, a condizione che non siano di impedimento al transito di persone e mezzi di soccorso.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi ed alla clientela.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. L'orario relativo allo svolgimento dell'attività di vendita è stabilito come segue:

MERCATI SETTIMANALI:

- dalle ore 06.30 alle ore 14.00 (orario estivo) e dalle ore 07.00 alle ore 14.00 (orario invernale).

MERCATO STAGIONALE DI VIA TEVERE:

- dalle ore 08.00 alle ore 20.00 per il mercato stagionale (01/03 – 31/05) di Via Tevere (solo domeniche e festivi).

MERCATO SERALE STAGIONALE VIA ARBEA:

- dalle ore 18.00 alle ore 24.00 per il mercato serale stagionale (01/06 – 31/08).

MERCATINO ETNICO DI P.LE VETULONIA E DEL CENTRO STORICO - FIERE E SAGRE:

- dalle ore 00,00 alle ore 24.00.

Per tutti i mercati gli operatori dovranno lasciare libera l'area occupata un'ora dopo il termine delle operazioni di vendita.

POSTEGGI ISOLATI:

(fatta eccezione per eventuali chioschi ex L. 287/91 per i quali verrà applicata la normativa dei pubblici esercizi)

- dalle ore 08.00 alle ore 20.00 salvo l'attuazione della protrazione oraria per il periodo estivo.

Eventuali variazioni da apportare agli orari verranno adottate mediante provvedimento del Sindaco.

- **Le operazioni di spunta (per tutti i posteggi a qualsiasi titolo assegnati) verranno effettuate al termine prefissato per l'inizio delle operazioni di vendita. Qualora al termine delle operazioni di spunta il posteggio risultasse comunque non occupato, lo stesso non potrà essere occupato per l'intera giornata neanche dal titolare.**

6. E' consentito l'ingresso dei veicoli nell'area di mercato e/o fiera che trasportano merci e/o attrezzature, per l'allestimento del punto vendita; lo stazionamento dei mezzi è consentito solamente dietro il banco di vendita. Nel caso l'operatore disponga di un nuovo mezzo, non potrà in alcun modo occupare una superficie maggiore o diversa da quella originariamente occupata, se non preventivamente autorizzato.
7. Durante lo svolgimento delle operazioni di vendita:
 - Non è consentito occupare passi carrabili ovvero ostruire ingressi di abitazioni e/o negozi;
 - Deve essere assicurato il passaggio degli automezzi di pronto soccorso;
 - Le merci devono essere poste sui banchi di vendita, che abbiano un'altezza dal suolo almeno di cm. 50; l'esposizione a terra delle merci è consentita solamente ai venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamenti.
8. E' fatto obbligo del rispetto della normativa che dispone la pubblicità dei prezzi per i beni di largo e generale consumo e la pubblicità dei prezzi per le merci esposte; entrambe le indicazioni devono essere fornite in modo chiaro e ben visibile.
9. Il titolare dovrà essere in regola con il pagamento della TOSAP e TARSU. La morosità dichiarata dall'Ufficio Tributi comporta la sospensione dell'autorizzazione fino alla regolarizzazione dei canoni e comunque per un periodo non inferiore a tre presenze. Il periodo di sospensione sarà considerato assenza ingiustificata ai sensi art. 29 D.Lgs n. 114/98.
10. Al termine delle operazioni di vendita il posteggio dovrà essere lasciato libero da mezzi e strutture e pulito. Eventuali infrazioni saranno sanzionate a norma del Regolamento di Polizia Urbana.
11. Nel caso in cui il mercato ricada in una festività riconosciuta, lo svolgimento dello stesso è anticipato al giorno precedente, su richiesta delle organizzazioni del commercio;
12. Su richiesta avanzata da almeno il 50% degli operatori del mercato, da presentarsi all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento del mercato straordinario, è consentito effettuare un mercato straordinario nelle due domeniche precedenti il Natale e nella domenica precedente la Pasqua.
13. Il Comune può concedere, previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi della vigente normativa, l'autogestione del mercato ai titolari di autorizzazione che vi operano, purché sia fatta richiesta da parte di almeno il 60% di essi. Sono comunque esclusi dall'autogestione i mercati settimanali.

Articolo 10

(Criteri per l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori propri – modalità di accesso)

A – MERCATI

1. Nei mercati ove sono venduti anche prodotti del settore alimentare, il Comune riserva ai produttori agricoli, ai sensi della L. 59/63 e successive modifiche ed integrazioni, un numero di posteggi non inferiore al 10% ed ai produttori agricoli in coltura biologica un numero di posteggi non inferiore al 5% di quelli relativi a detto settore e comunque almeno un posteggio.
2. I produttori agricoli dovranno essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni coltivati, con specificazione delle dimensioni, dei riferimenti catastali e delle coltivazioni in atto.
3. L'assegnazione di posteggi ai produttori agricoli avverrà nel rispetto delle modalità previste dalla normativa regionale Lazio.
4. Qualora il produttore ponga in vendita prodotti non ottenuti direttamente dal proprio fondo, fermo restando le vigenti disposizioni in materia, decade dal diritto di usufruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti e l'autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo sarà ritirata immediatamente.

B – FIERE

1. Per la partecipazione alle fiere, i produttori agricoli sono soggetti alle stesse norme degli altri operatori su aree pubbliche.
2. La relativa graduatoria sarà formulata sulla base delle presenze alla fiera. A parità di presenze prederà l'operatore con il minor numero di posteggi in concessione, con esclusione dei mercati stagionali e delle concessioni provvisorie; in caso di ulteriore parità verrà considerata l'anzianità di iscrizione all'ex Scau.
3. Alla domanda di partecipazione alle fiere dovranno essere allegati obbligatoriamente:
 - certificazione in carta libera rilasciata dal Sindaco, attestante la qualifica di produttore agricolo – coltivatore diretto, nonché le colture praticate e /o i prodotti di allevamento;
 - eventuali ricevute dei bollettini di versamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, attestante la presenza alla fiera;
 - certificazione ex Scau recante la data di iscrizione al Servizio Contributo Pensionistici.

L'attività esercitata in sede di mercato o fiera dai soggetti di cui al presente articolo è soggetta alle norme del D.Lvo n. 114/98 e della L.R. Lazio n. 33/99 e del presente Regolamento.

Articolo 11

(Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere e/o mostra mercato)

1. Al fine dell'assegnazione dei posteggi nella fiera, il Comune predispone almeno novanta giorni prima dello svolgimento un avviso pubblico, reso noto secondo le modalità vigenti, contenente:
 - indicazione della data e durata della fiera;
 - il numero dei posteggi;
 - le modalità ed i tempi di presentazione delle domande;
 - i criteri per la formazione della graduatoria sulla cui base attribuire i posteggi medesimi.
2. Il Comune assegna i posteggi ai richiedenti sulla base di una graduatoria, affissa all'albo pretorio per 15 giorni prima dell'inizio della fiera, formulata secondo i seguenti criteri di priorità:
 - maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene richiesta l'assegnazione del posteggio; nel caso di parità nel numero delle presenze effettive si procede secondo il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. per le imprese individuali ed al repertorio economico amministrativo per le imprese societarie. L'accertamento delle presenze è effettuato sulla base di un apposito registro istituito per ciascuna fiera;
 - Maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche risultante dall'iscrizione al Registro Imprese;
 - Invalidità certificata da apposita documentazione, ai sensi delle disposizioni vigenti relative alle categorie protette;
 - A parità di condizioni, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico risultante dalla data di spedizione della raccomandata a.r.

Articolo 12

(Partecipazione alla fiera e/o mostra mercato di particolari attività)

1. Sono ammessi a partecipare alla fiera:
 - titolari di certificazione ex art. 121 T.U.L.P.S., cosiddetti mestieri ambulanti;
 - operatori commerciali specializzati nella vendita dello zucchero filato, per un numero non maggiore ad uno;
 - operatori commerciali specializzati nella vendita di palloncini, per un numero non maggiore ad uno;
 - operatori che non esercitano l'attività in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale, fino ad un massimo di tre volte all'anno. A questi ultimi

non è richiesta l'autorizzazione amministrativa alla vendita, ma debbono essere in possesso di apposito tesserino personale di riconoscimento, assolutamente non cedibile, dove siano riportati oltre ai dati relativi alle generalità ed alla residenze del titolare, l'ubicazione del mercato, i giorni e l'orario di svolgimento, il posteggio assegnato.

2. Gli operatori sono soggetti al pagamento delle tassa di occupazione suolo pubblico e smaltimento rifiuti.

Articolo 13 (Posteggi liberi - modalità di assegnazione)

Qualora si rendessero disponibili dei posteggi per ampliamento del mercato o rinuncia dell'assegnatario a mezzo comunicazione scritta, o nei casi di revoca previsti dalla Legge, l'Amministrazione Comunale dovrà valutare la possibilità di utilizzare la superficie ai fini di una ristrutturazione dell'area di mercato o parte di essa, ovvero adeguamento di posteggi più piccoli, sanatoria di situazioni particolari, creazione di opportuni interspazi.

Laddove non si concretizzasse la procedura indicata al comma precedente, per effetto di quanto dispone l'art. 40 della L.R. n. 33/99, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURL sulla base delle seguenti priorità:

- titolari di concessione di posteggio ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi;
- operatori nei mercati già formalmente istituiti che dimostrino di possedere il più alto numero di presenze effettive nel mercato accertate secondo le modalità di cui all'art. 42, comma 2 e 3 della L. n. 33/99;
- soggetti che non siano già titolari di altra autorizzazione al commercio.

A parità di condizione le autorizzazioni e le relative concessioni di posteggio sono rilasciate :

- secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda ricavabile dalla data di effettuazione della prevista raccomandata con ricevuta di ritorno;
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese. Nel caso di produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla Legge n. 59/1963 o alla data della presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990.
- dichiarazione di inizio attività ai fini IVA;
- età degli operatori;
- sorteggio.

Articolo 14 (Divieto di cumulo)

Al fine di favorire l'incremento dell'occupazione è stabilito il divieto di concentrazione delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche. Pertanto ogni operatore potrà cumulare un massimo di tre autorizzazioni per ogni mercato, nel cumulo verranno comunque annoverate eventuali autorizzazioni su posteggio isolato.

Articolo 15 (Normativa igienico – sanitaria)

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico – sanitario stabilite dalle leggi, regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.
2. Il commercio dei prodotti alimentari deve essere esercitato secondo le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli stessi dagli agenti esterni; i rifiuti debbono essere conferiti negli appositi contenitori.

3. Nello stesso posteggio ed in quelli immediatamente adiacenti non può essere esercitato il commercio di animali vivi contemporaneamente alla vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari.
4. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto della vigente normativa veterinaria e sanitaria.

Ai fini del rispetto delle norme igienico – sanitarie, si intendono integralmente richiamate le disposizioni stabilite dall'art. 28 D.Lvo n. 114/98, dalla L. n. 155/97 e dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II - MERCATI

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 16 (Definizioni)

1. Per *mercato* si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività sia in forma giornaliera che per periodi temporali diversi.

Articolo 17 (Norme in materia di funzionamento dei mercati)

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 33/99. In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.
2. Entro il 30 marzo di ogni anno, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, è reso noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati, e delle aperture domenicali o festive.

Articolo 18 (Posteggi riservati ai produttori propri)

1. I titolari di posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore a decorrere dell'anno successivo rispetto a quello a cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - Decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - Decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati per periodi complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180;
 - Le autorizzazioni per l'esercizio della vendita su aree pubbliche con posteggio dei prodotti tipici stagionali sono rilasciate esclusivamente nei periodi dal 1° giugno al 30 settembre per la vendita dei prodotti tipici stagionali estivi e dal 15 ottobre al 15 marzo per i prodotti tipici stagionali autunnali e/o invernali.

Articolo 19 (Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi)

1. Il Corpo di Polizia Municipale segnala, anche negativamente, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora

assegnati) ai mercati, entro il terzo mercato all'ufficio commercio che provvede ad emettere i bandi di miglioria, di cui al successivo comma 2.

2. Entro il secondo mercato del mese successivo il Comune procederà all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie. Il bando sarà comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro il giorno del mercato successivo (terzo mercato del mese).
4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro i trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 20

(Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse)

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 3bis della L.R. n. 33/99, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti elementi di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

Il comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 21

(Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze)

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
4. Ai sensi dell'art. 36 comma 8 della L.R. n. 33/99, per presenze di un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
5. Il Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio di Polizia Municipale e l'Ufficio Commercio.
6. E' fatto obbligo al personale incaricato della vigilanza sui mercati di annotare le presenze e le assenze degli operatori, sia titolari di concessione sia degli spuntisti;

7. Il concessionario del posteggio che debba assentarsi per ferie o malattia deve presentare comunicazione al Settore Attività Produttive.
8. La richiesta di ferie deve essere presentata almeno due mercati prima della effettuazione del periodo interessato; l'operatore deve dichiarare di non frequentare in detto periodo altri mercati.
9. In caso di dichiarazione mendace all'operatore vengono registrate le relative assenze al mercato, con l'applicazione delle norme relative alla decadenza della concessione del posteggio.
10. L'assenza per malattia, per servizio militare o per motivi di comprovata forza maggiore debitamente documentata comporta il mantenimento del posteggio.

Articolo 22

(Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non occupati)

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 42 comma 3 della L.R. n. 33/99, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune, in conformità della L.R. n. 33/99, tiene conto:
 - a) dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto;
 - b) della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA;
 - c) dell'età degli operatori;
 - d) sorteggio.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai sensi della Legge n. 33/99, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i soggetti dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune e per i mercati del centro storico soggetti a particolare tutela ambientale.
5. L'area in concessione non può essere assegnata qualora vi insista un box, chiosco o locale o, su essa, si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo.

Articolo 23

(Revoca della concessione decennale)

1. La concessione è revocata per i seguenti motivi:
 - perdita del possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lvo n. 114/98;
 - non inizio dell'attività entro sei mesi dalla data del rilascio; in tal caso il Comune può concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;

- mancato utilizzo del posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare o ferie.
2. Qualora si verifichi una delle fattispecie previste al comma 1, il Comune ne dà comunicazione all'interessato, fissando un termine non superiore a 30 giorni, per le eventuali controdeduzioni; decorso inutilmente tale termine provvede all'adozione del provvedimento di revoca.
 3. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'art. 44 della L.R. n. 33/99.
 4. La concessione è sospesa, dal minimo di due al massimo di venti giorni, per i seguenti motivi:
 - ai sensi art. 29 comma 3 del D.Lvo n. 114/98 in caso di particolare gravità o di recidiva che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
 - nel caso di mancato pagamento della Tassa di Occupazione Suolo Pubblico;
 - manifestazioni di indisciplina che risultino tali da turbare il regolare svolgimento del mercato.

La recidiva nella sospensione comporta l'adozione del procedimento di revoca della concessione di posteggio.

Articolo 24 (Mercati straordinari)

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, né sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

CAPO II INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI E POSTEGGI ISOLATI, FIERE, MOSTRE MERCATO E SAGRE

Articolo 25 (Mercati, posteggi isolati, fiere e sagre: localizzazione, caratteristiche e orari)

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, delle sagre e delle fiere le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

MERCATI

1. ubicazione: P.zza Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa

- a) svolgimento del mercato: **annuale**
cadenza: **settimanale**
giornata svolgimento: **giovedì**
- b) superficie complessiva del mercato: **mq 3074**
- c) superficie complessiva dei posteggi: **mq 2211**
- d) totale posteggi: **n . 53** di cui:

- n. 10 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;
- n. 36 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare;
- n. 7 riservati ai produttori agricoli.

2. Ubicazione*: Pescia Romana

A periodi alterni nei seguenti luoghi:

- * Ubicazione 1: Dal mese di ottobre al mese di marzo di ogni anno in P.le delle Contrade – Borgo Vecchio;
- * Ubicazione 2: Dal mese di aprile al mese di settembre in Piazza delle Mimose , Via dei Glicini e Via dei Lillà;

- a) svolgimento del mercato: **annuale**
 cadenza: **settimanale**
 giornata di svolgimento: **lunedì**
- b) superficie complessiva del mercato: **mq 2426**
- c) superficie complessiva dei posteggi: **mq 1189**
- d) totale posteggi: **n. 29** di cui:

- n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;
- n. 24 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare;
- n. 3 riservati ai produttori agricoli.

3. ubicazione: Via Arbea

- a) svolgimento del mercato: **stagionale (01/06 – 15/09)**
 cadenza: **settimanale**
 giornata di svolgimento: **giovedì**
- b) superficie complessiva del mercato: **mq 4010**
- c) superficie complessiva dei posteggi: **mq 1955**
- d) totale posteggi: **n. 48** di cui:

- n. 1 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;
- n. 46 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare;
- n. 1 riservati ai produttori agricoli .

4. ubicazione: Via Arbea

- a) svolgimento del mercato: **serale - stagionale (01/06 – 31/08)**
 cadenza: **giornaliero**
 giornata di svolgimento: **giornaliero**
- b) superficie complessiva del mercato: **mq 2005**
- c) superficie complessiva dei posteggi: **mq 800**
- d) totale posteggi: **n. 20** di cui:

- n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;
- n. 18 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare;
- n. / riservati ai produttori agricoli.

5. ubicazione: Montalto Marina e Pescia Marina

- a) svolgimento del mercato: stagionale (estivo)
- b) cadenza: settimanale

6. ubicazione: Montalto Centro e Pescia Centro

- c) svolgimento del mercato: stagionale (invernale)
- d) cadenza: settimanale

5. FIERE e SAGRE

SAGRA DEL MELONE

- a) Periodo di svolgimento: **luglio**
- b) Ubicazione: **Borgo Vecchio**
- c) Totale posteggi: **n.45**
- d) Superficie posteggio: **mq.40**

SAGRA DELL'ASPARAGO

- a) Periodo di svolgimento: **maggio**
- b) ubicazione: **centro storico Montalto**
- c) totale posteggi: **n. 30**
- d) superficie posteggio: **mq. 40**

FIERA MAREMMA D'AMARE

- a) Periodo di svolgimento **aprile / maggio**
- b) ubicazione **Montalto Marina L.re Harmine**
- c) durata evento **settimanale**

6. MOSTRE MERCATO

**MOSTRA MERCATO ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO ED HOBBISTICA
MERCATINO PRODOTTI TIPICI ED ARTIGIANATO**

- a) Periodo di svolgimento: **01/06 – 15/09**
- b) ubicazione: **P.le Vetulonia**
- c) svolgimento: **giovedì, venerdì, sabato e domenica**
- d) totale posteggi **n. 20**
- e) superficie posteggi: **mq. 20**
- f) totale superficie area: **mq. 500**
- g) totale superficie posteggi: **mq. 400**

~~~~~

- a) ubicazione: **proseguimento mercatino da P.le Vetuloni a Via del Palombaro – posteggi mq 3x3 da posizionare su L.re Harmine**
- b) svolgimento: **giovedì, venerdì, sabato e domenica**
- c) totale posteggi **n. 10**
- d) superficie posteggi **mq 12**

~~~~~  
a) Periodo di svolgimento: **annuale**
b) Ubicazione: **Centro Storico**
c) Totale posteggi: **n. 30**
d) Superficie posteggio: **mq. 40**

~~~~~  
a) Ubicazione: **Via dei Coralli**  
b) periodo di svolgimento: **01/06 – 15/09 e festività nazionali**  
c) cadenza **settimanale – solo giovedì e venerdì**  
d) totale posteggi **n. 20**  
e) superficie posteggi **mq 120**

~~~~~  
f) Ubicazione: **Via Marta**
g) periodo di svolgimento: **01/06 – 15/09**
h) cadenza **settimanale – solo giovedì e venerdì**
i) totale posteggi **n. 20**
j) superficie posteggi **mq 120**

~~~~~  
a) Ubicazione: **Via Tevere all'interno del centro servizi**  
b) periodo di svolgimento: **01/06 – 15/09**  
c) cadenza **sabato e domenica**  
d) d)totale posteggi **n. 20**  
e) superficie posteggi **mq 120**

~~~~~  
a) Periodo di svolgimento: **01/06 – 15/09**
b) ubicazione: **Borgo Vecchio di Pescia Romana**
c) totale posteggi **n. 20**
d) superficie posteggi: **mq. 20**

7. POSTEGGI ISOLATI

a) ubicazione: P.le Vetulonia

- svolgimento: **stagionale (01/02 alla II domenica mese di maggio compresa)**
- periodo: **solo festivi**
- totale posteggi: **n. 9**
- posteggi sett. non alim: **n. 9**
- superficie posteggio **mq. 40**
- totale superficie: **mq. 360**

b) ubicazione: L.go del Palombaro

- svolgimento: **annuale**
- periodo: **giornaliero**
- totale posteggi: **n. 1**
- sett alim chiosco bar **n. 1**

~~~~~  
- svolgimento: **stagionale (01/06 – 31/08)**  
- periodo: **giornaliero**  
- totale posteggi: **n. 1**

- posteggi sett. non alim. n. 1
- totale superficie: mq. 40
- **nella giornata di giovedì dal 15/06 al 15/09 ubicazione parcheggio L.go del Palombaro**

~~~~~

- svolgimento: stagionale (01/06 – 15/09)
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- posteggi sett. non alim: n. 1
- totale superficie: mq. 15
- **nella giornata del giovedì dal 15/06 al 15/09 ubicazione parcheggio L.go del Palombaro**

~~~~~

- svolgimento: annuale
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- totale posteggi non alimentare n. 1
- totale superficie: mq 32

~~~~~

- svolgimento: stagionale (01/04 – 31/05 solo festivi e dal 01/06 al 31/08 giornaliero)
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- totale posteggi sett. non alim n. 1
- totale superficie: mq 40
- **nella giornata del giovedì dal 15/06 al 15/09 ubicazione parcheggio L.go del Palombaro**

~~~~~

- svolgimento: stagionale (01/03 – II domenica mese di maggio, compresa)
- periodo: solo festivi
- totale posteggi: n. 9
- totale posteggi sett. alim n. 1
- totale posteggi sett. non alim n. 8
- totale superficie: mq 40
- totale superficie mq 360

- **totale superficie posteggi isolati su Largo del Palombaro: mq. 487**

### c) ubicazione: Via Del Palombaro

- svolgimento: stagionale (01/05 – 30/09)
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- posteggi sett. non alim. n. 1
- totale superficie: mq. 50

~~~~~

- svolgimento: annuale
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- posteggi sett. non alim: n. 1
- totale superficie: mq. 32

- **totale superficie posteggi isolati su Via del Palombaro: mq. 82**

d) ubicazione: Piazzale Tirreno

- svolgimento: stagionale (01/03 – 30/05 e dal 01/09 – 31/12)
- periodo: domenica e festivi
- totale posteggi: n. 1
- posteggi sett. alim: n. 1
- totale superficie: mq. 32

e) ubicazione: Via Torre Marina

- svolgimento: stagionale (01/06 – 15/09)
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- posteggi sett. alim: n. 1
- totale superficie: mq. 32

~~~~~

- svolgimento: stagionale (01/06 – 31/08)
- periodo: festivo
- totale posteggi: n. 1
- posteggi sett. alim: n. 1
- totale superficie: mq. 32

~~~~~

- svolgimento: stagionale (01/04 – 30/09)
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- tipologia: chiosco bar
- totale superficie: mq 100 oltre pertinenze (massimo mq 100)

- **totale superficie posteggi isolati di Via Torre Marina: mq 164**

f) ubicazione: P.zza delle Formiche

- svolgimento: annuale
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- posteggi sett. Alim PP: n. 1
- totale superficie: mq. 50

~~~~~

- svolgimento: stagionale dal 15/06 al 15/09
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- posteggi sett. alim: n. 1
- totale superficie: mq. 40

~~~~~

- svolgimento: stagionale dal 01/06 al 15/09
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- posteggi sett. alim: n. 1
- totale superficie: mq. 40

- ~~~~~
- svolgimento: **annuale**
 - periodo: **giornaliero**
 - totale posteggi: **n. 1**
 - posteggi sett. Alim riserv. PP **n. 1**
 - totale superficie: **mq. 40**

- **totale posteggi isolati P.zza delle Formiche: mq 170**

g) ubicazione: Circonvallazione Vulci

~~~~~

- svolgimento: annuale
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- posteggi sett. alim: n. 1
- totale superficie: mq. 50

**h) ubicazione: P.le Gravisca**

- svolgimento: annuale
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- posteggi sett. non alim: n. 1
- totale superficie: mq. 32

- ~~~~~
- svolgimento: annuale
  - periodo: festivi e prefestivi
  - totale posteggi: n. 1
  - posteggi sett. alim: n. 1
  - totale superficie: mq. 40

- **totale posteggi isolati P.le Gravisca: mq 72**

**i) ubicazione: Largo della Libertà**

- svolgimento: annuale
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- posteggi sett. non alim: n. 1
- totale superficie: mq. 20

- ~~~~~
- svolgimento: annuale
  - periodo: giornaliero
  - totale posteggi: n. 1
  - posteggi sett. alim. n. 1
  - totale superficie: mq. 32

- ~~~~~
- svolgimento: annuale
  - periodo: solo sabato
  - totale posteggi: n. 1
  - posteggi sett. alim. n. 1
  - totale superficie: mq. 20

- **totale posteggi isolati L.go della Libertà: mq 72**

**l) ubicazione: Loc. Paglieto Grande**

- svolgimento: stagionale (01/05 – 30/09)
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- posteggi sett. non alim: n. 1
- totale superficie: mq. 32 oltre pertinenze

~~~~~

- svolgimento: stagionale (01/06 – 31/08)
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- posteggi sett. non alimentare n. 1
- totale superficie: mq 32 oltre pertinenze

~~~~~

- svolgimento: annuale
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- sett alim chiosco bar n. 1
- totale superficie: mq 32 oltre pertinenze

~~~~~

- svolgimento: annuale
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- sett alim chiosco bar n. 1
- totale superficie: mq 32 oltre pertinenze

~~~~~

- svolgimento: annuale
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- settore non alimentare n. 1
- totale superficie: mq 32 oltre pertinenze

**- totale superficie posteggi isolati Loc. Paglieto Grande: mq 160**

**m) ubicazione: Loc. Graticciare**

- svolgimento: stagionale (01/05 – 30/09)
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- posteggi sett. non alim. n. 1
- totale superficie: mq. 32

~~~~~

- svolgimento: annuale
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- posteggio settore alimentare con somministrazione n. 1
- totale superficie: mq 40

~~~~~

- svolgimento: stagionale (01/05 – 31/08)

- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- posteggio settore alimentare riservato PP n. 1
- totale superficie: mq 40

**- totale superficie posteggi isolati Loc. Graticciare: mq 112**

**n) ubicazione: Piazza delle Mimose**

- svolgimento: annuale
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- posteggi sett. non alim. n. 1
- totale superficie: mq. 32

**o) ubicazione: P.zza Consalvo Adorno**

- svolgimento: annuale
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- posteggio PP n. 1
- totale superficie: mq. 40

~~~~~

- svolgimento: annuale
- periodo: solo festivi
- totale posteggi: n. 1
- posteggio settore alimentare n. 1
- totale superficie: mq. 20

~~~~~

- svolgimento: annuale
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- sett non alimentare chiosco n. 1
- totale superficie: mq. 32

- **totale posteggi isolati P.zza Consalvo Adorno mq 92**

**p) ubicazione: Zona Industriale Due Pini**

- svolgimento: annuale
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- chiosco bar n. 1
- totale superficie: mq. 32

**q) ubicazione SS Castrense 312 – area cimitero**

- svolgimento: annuale
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- sett non alim chiosco n. 1
- totale superficie: mq. 32

**SS Castrense 312 – incrocio Via G. Cesare**

- svolgimento: annuale
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- posteggio settore alim n. 1
- totale superficie: mq 40

**SS Castrense 312 – incrocio Via Tito Livio**

- svolgimento: annuale
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- posteggio settore alim n. 1
- totale superficie: mq 40

**SS Castrense 312 – zona artigianale**

- svolgimento: annuale
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- chiosco bar n. 1
- totale superficie: mq 80

**r) ubicazione: Via Arbea – luna park**

- svolgimento: stagionale (01/06 – 15/09)
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- posteggio sett. alim. n. 1
- totale superficie: mq 40

**s) ubicazione: P.le C.A. Dalla Chiesa**

- svolgimento: annuale
- periodo: giornaliero
- totale posteggi: n. 1
- chiosco bar n. 1
- totale superficie: mq 261,68

**Articolo 26**

**(Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare)**

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente Regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emessa ai sensi dell'art. 7 del vigente C.D.S. approvato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. La circolazione dei veicoli all'interno dell'area di mercato è consentita dalle 06.00 alle ore 08.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00.
4. Nell'area destinata allo svolgimento di fiere dalle ore 06.00 alle ore 08.30 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00.

**TITOLO III - SANZIONI – DISPOSIZIONI FINALI – NORMA DI RIFERIMENTO**

**Articolo 27**

**(Sanzioni)**

1. Per le violazioni alla disciplina del commercio su aree pubbliche si applica l'art. 28 del D.Lvo n. 114/98 e successive modifiche ed integrazioni.

**Articolo 28**

**(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento, munito degli estremi della pubblicazione, viene ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'inizio della ripubblicazione.
2. Dall'esecutività del presente atto, perdono efficacia tutte le norme contenute in altri provvedimenti e/o in contrasto con la vigente normativa per il commercio su aree pubbliche.

**Articolo 29**  
**(Casi non previsti dal presente regolamento)**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
2.
  - le leggi nazionali e regionali;
  - i Regolamenti speciali;

**Articolo 30**  
**(Rinvio)**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Sono comunque sempre fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione di norme vincolanti statali o regionali.